



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI RIMINI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

In persona del Giudice di Pace Avv. Federico Tocco

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

emessa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

a far parte integrante del verbale di udienza del 18/06/2015

nella causa civile iscritta al R.G. N. 4462/A/2014 promossa da:

Fracassi Gabriele

RICORRENTE

C O N T R O

Prefettura di Rimini

CONVENUTO-OPPOSTO

IN PUNTO A: Ricorso ex art. 204 bis C.d.S.

Il ricorso va accolto. Con assorbente e condivisibile motivo di opposizione dell'atto opposto proposto dal ricorrente esso osserva che il comportamento asseritamente illecito ascrittogli nell'occasione, cioè quello di non essere rientrato nella propria rimessa dopo una corsa stazionando all'esterno di un pubblico esercizio in violazione dell'art. 85 n. 4 C.d.S. come novellato dall'art. 11 n. 4 della Legge n. 21/1992 in realtà non risulterebbe (allo stato) potersi definire e configurare come tale stante la mancata entrata in vigore di tali norme indicate. L'art. 11 n. 4 della Legge 21/1992, infatti, è stato sostituito dall'art. 29 n. 1 quater lett. d del D.L. n. 207/2008 come convertito nella Legge n. 14/2009. In seguito l'efficacia e quindi anche l'entrata in vigore dell'art. 29 n. 1 quater lettera d del D. L. n. 207/2008, come convertito nella legge indicata, è stata sospesa più volte con termini di

SENT. A VERB.

N. 569/15

del 18 GIU. 2015

R.G. N. 4462/14

CRON. 6387/15

REP. ESNTB

sospensione via via prorogati attraverso un serie di provvedimenti succedutisi nel tempo tant'è che ancora oggi, con l'ultimo di tali provvedimenti di proroga emanato in ordine temporale il D.L. n. 192/2014, e come peraltro già al momento della contestazione *de qua* con il verbale di accertamento della violazione qui in esame, l'efficacia della norma predetta risulta sospesa sino al 31.12.2015.

Questa, tra le altre varie pronunce giurisprudenziali conformi anche di questo Ufficio (sent. n. 3434/10 del 12.08.11, sent.n.110/12 del 21.11.12, sent. n.441/11 del 02.05.11, dispositivo di sent. reso nella causa R.g. 2811/14 il 12.11.14), è pure l'autorevole opinione sul tema del Tribunale di Rovereto (sent. nella causa R.G. 548/2014) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti espressa con nota della Direzione Generale per il trasporto e l'intermodalità in data 07.09.12.

Ove peraltro la Prefettura di Rimini intendesse osservare, come risulterebbe aver fatto o aver intenzione di fare nel contesto di altri giudizi pendenti dinanzi a questo Ufficio o in grado di appello dinanzi al Tribunale di Rimini sull'identico tema di causa, che tale ragionamento parrebbe applicabile solo sino all'emanazione del D.L. n. 40 del 25.03.2010 come convertito nella Legge n. 73 del 22.05.2010 (art. 2 n. 3 di essa) ma non dopo tale data in quanto "sono adottate entro e non oltre il 31.12.2010 - termine poi prorogato anch'esso più volte sino, da ultimo, al 31.12.2015 - urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia". In sintesi a Prefettura resistente vorrebbe accreditare il principio che, dall'emanazione del D.L. n. 40 del 25.03.2010 come convertito nella Legge n. 73 del 22.05.2010 in avanti, l'art. 11 n. 4 della Legge n. 21/1992 come novellato e modificato avrebbe preso efficacia e sarebbe entrato definitivamente in vigore; ergo l'illecito ascritto parrebbe incontestabile nel caso di specie posto che sulle modalità di accadimento del fatto storico ritenuto illegittimo non vi sarebbero dubbi di sorta. Il ragionamento della Prefettura, in linea teorica ed astratta, pare esente da vizi ma, tuttavia non può essere condiviso.

In linea astratta infatti non v'è dubbio che il legislatore, con il provvedimento ultimo citato del 2010, avesse l'intenzione di non provvedere più ad una proroga complessiva dell'entrata in vigore dell'art. 11 n. 4 della Legge n. 21/1992 come modificato ed integrato dall'art. 29 n. 1 quater lettera d del D. L. n. 207/2008 convertito nella Legge n. 14/2009 e che volesse, presumibilmente, farlo entrare in vigore entro il 31.12.2010 *in toto* o in parte solamente. Tuttavia ciò non è poi stato possibile in quanto le "urgenti disposizioni attuative" a cui faceva cenno la norma richiamata non risulta siano mai state emanate. Dunque anche l'art. 2 n. 3 del D.L. n. 40 del 25.03.2010 come convertito nella Legge n. 73 del 22.05.2010 non ha variato affatto il quadro di proroga generalizzata ed indiscriminata della

sospensione dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 11 n. 4 della Legge n. 21/1992 come novellato dall'art. 29 n. 1 quater lettera d del D.L. n. 207/2008 convertito nella Legge n. 14/2009.

Per tali motivi non si può che ribadire la posizione che questo Ufficio ha più volte assunto.

Appare equo compensare tra le parti le spese e competenze di causa in considerazione del fatto che l'organo accertatore ha operato nel rispetto di una previsione normativa presente nel C.d.S. che, con certezza, appena cesserà la causa della sospensione dell'efficacia che determina la sua mancata entrata in vigore, diverrà valida ed efficace definitivamente e sanzionerà il comportamento oggi all'esame di questo procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rimini definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso contro l'atto opposto per il motivo indicato annullandolo integralmente;
- compensa tra le parti le spese e competenze di causa.

Così deciso in Rimini li 18/06/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI DEPOSITO AL
18 GIU 2015
Il Cancelliere

(Carbone Enrica)

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Federico Tocco

FT

